



Al Prefetto della Provincia di Pisa

Prot. n.14772/15 Area IV

VISTO il proprio provvedimento n. 206 del 4 gennaio 2012 con cui, a causa delle dimissioni di cinque membri del consiglio di amministrazione, il Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa prof. Fabio Beltram è stato nominato Commissario Straordinario della Fondazione "Domus Galilaeana", con sede in Pisa, via Santa Maria n.26, affinché provvedesse alla ricostituzione degli organi dell'Ente e alla provvisoria gestione e amministrazione dello stesso;

VISTA la nota del 30 giugno 2015 con la quale il Prof. Fabio Beltram, in qualità di Commissario Straordinario della "Domus Galilaeana", ha trasmesso, ai fini della trascrizione nel registro prefettizio delle persone giuridiche, la proposta del nuovo statuto della Fondazione;

ACQUISITI, sul contenuto del predetto Statuto, i pareri favorevoli del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di cui alle note n. MBAC-DG-BIC SEG 14222 CI 40.10.07/62.1 del 15/7/2015 e n. MBAC-DG-BIC SERV_2 15076 CI 40.10.07/62.1 del 29/7/2015;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di poter trascrivere nel registro delle persone giuridiche di questa Prefettura le modifiche apportate allo statuto della Fondazione "Domus Galilaeana";

VISTO l'art.16 del Codice Civile;

VISTO l'art. 17 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d.P.R. 10.02.2000 n.361 introducente il Regolamento per la semplificazione del procedimento delle persone giuridiche private

DECRETA

è disposta la trascrizione nel registro delle persone giuridiche di questa Prefettura delle modifiche apportate allo statuto della Fondazione "Domus Galilaeana", con sede in Pisa, via Santa Maria n.26.

Pisa, 9 ottobre 2015

IL PREFETTO

Visconti

FONDAZIONE

“DOMUS GALILAEANA – ISTITUTO ITALIANO DI STORIA DELLA SCIENZA”

– STATUTO –

PREAMBOLO

L'ente pubblico “Domus Galilaeana”, fondato nel 1941 su iniziativa della Società Italiana per il Progresso delle Scienze e avente tra gli scopi sia la raccolta di pubblicazioni antiche e moderne su Galileo e la sua scuola, sia la promozione e il coordinamento degli studi di storia della scienza relativi al grande scienziato e al movimento scientifico che a lui si riconnette, è stato trasformato nel 2002 in fondazione di diritto privato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), e art. 3, del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, con la denominazione di “Fondazione Domus Galilaeana – Istituto italiano di Storia della scienza”.

Nel 2015 si è provveduto a modificare lo statuto per adeguarlo alla nuova governance e a nuovi compiti e finalità.

Costituiscono proprietà della “Fondazione Domus Galilaeana – Istituto italiano di Storia della scienza” l'edificio posto in Pisa, nella Via Santa Maria n. 26, denominato “Palazzo della Specola”, nonché tutti i beni mobili in esso contenuti: libri, manoscritti e carteggi, laboratori e strumenti scientifici e altri oggetti di rilevante valore storico e scientifico.

ART. 1

DENOMINAZIONE – NATURA – VIGILANZA - SEDE – DURATA

1. È costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), e art. 3, del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, la “Fondazione Domus Galilaeana – Istituto Italiano di Storia della Scienza”, in forma abbreviata anche “Fondazione Domus Galilaeana” o “Domus Galilaeana”.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopi di lucro.
3. La vigilanza sulla Fondazione spetta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi e con i poteri previsti dalle disposizioni del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
4. La Fondazione ha sede in Pisa, nel Palazzo della Specola, in Via Santa Maria n. 26, e può istituire delegazioni e uffici, in Italia e all'estero.
5. La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2

SCOPI

1. La Fondazione promuove studi e ricerche sull'opera di Galileo Galilei e sull'intero corso storico della scienza antica, moderna e contemporanea, in una prospettiva aperta alle relazioni con la logica, la metodologia e la filosofia del pensiero scientifico, la sociologia della scienza, la storia della filosofia e la storiografia politica, a tal fine istituendo costruttivi rapporti con i programmi di ricerca delle scienze naturali e umane e con le Istituzioni scientifiche, e valendosi di ogni opportuna iniziativa.

2. La Fondazione può in particolare promuovere corsi di aggiornamento, di formazione e di specializzazione sulle materie, i temi e i problemi di sua competenza.

3. La Fondazione gestisce l'archivio e una biblioteca specializzata in opere di storia della scienza e galileiane, accessibile agli studiosi, curandone l'aggiornamento e gli sviluppi.

ART. 3

ATTIVITÀ

1. La Fondazione gestisce e amministra l'edificio posto in Pisa, nella Via Santa Maria n. 26, denominato "Palazzo della Specola", nonché tutti i beni mobili in esso contenuti: libri, manoscritti e carteggi, laboratori e strumenti scientifici e altri oggetti di rilevante valore storico e scientifico.

2. La Fondazione può:

- a. promuovere, realizzare e gestire convegni, seminari, mostre e premi;
- b. promuovere, realizzare e gestire iniziative rivolte al mondo della Scuola e alla divulgazione della cultura scientifica;
- c. curare la realizzazione e la pubblicazione di volumi, riviste, prodotti informatici, nonché la diffusione degli stessi;
- d. svolgere ogni altra attività necessaria e funzionale per il conseguimento dei propri scopi, ivi compresa la promozione e gestione della raccolta di fondi e contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei ed internazionali e la partecipazione a consorzi, società, associazioni o fondazioni che condividano le proprie finalità.

3. La Fondazione può porre in essere ogni attività, anche di tipo commerciale non prevalente, volta al raggiungimento dei propri scopi, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto. Si precisa che i proventi dell'attività commerciale saranno utilizzati per finanziare le attività istituzionali di cui ai commi precedenti.

4. Per lo svolgimento delle attività funzionali al conseguimento dei propri scopi, la Fondazione opera sia direttamente sia attraverso convenzioni e altri accordi con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, ivi compresi i propri Soci Fondatori. A tal fine la Fondazione può stipulare ogni atto necessario e/o opportuno per il finanziamento delle attività deliberate.

ART. 4

PATRIMONIO – FONDO DI GESTIONE – AMMINISTRAZIONE – ESERCIZIO SOCIALE

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili della Domus Galilaeana descritti nel documento allegato al presente Statuto *sub* lett. "A".

2. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato e alimentato, previa espressa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con:

- a. eventuali avanzi di gestione destinati espressamente a patrimonio;
- b. proventi delle attività proprie e dagli utili, derivanti da partecipazioni e/o altri

- impieghi in strumenti di investimento finanziari;
- c. parte delle rendite del patrimonio che può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - d. beni mobili e immobili, valori mobiliari ed elargizioni che perverranno alla Fondazione a tale scopo.
3. Per assicurare il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e il proprio mantenimento, la Fondazione provvede con il fondo di gestione costituito da:
- a. eventuali avanzi di gestione;
 - b. proventi delle attività proprie, anche di tipo commerciale, e dagli utili, derivanti da partecipazioni e/o altri impieghi in strumenti di investimento finanziari
 - c. parte delle rendite del patrimonio;
 - d. beni mobili ed immobili, valori mobiliari ed elargizioni che perverranno alla Fondazione e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - e. contributi in qualsiasi forma concessi dai Soci Fondatori e da terzi;
 - f. ogni altra entrata non destinata espressamente all'incremento del patrimonio.
4. È compito del Consiglio di Amministrazione decidere le più opportune forme di impiego del patrimonio, siano esse finanziarie che immobiliari, eccedente le risorse necessarie al perseguimento degli scopi statutari.
5. L'amministrazione della Fondazione è assicurata dalla Scuola Normale Superiore. A questo scopo il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e previa designazione della Scuola Normale Superiore, può nominare un responsabile amministrativo che si avvale, previa stipula di specifici accordi, degli uffici della stessa Scuola Normale Superiore. Il responsabile amministrativo compie, su mandato del Consiglio di Amministrazione, ogni operazione di carattere amministrativo e gestionale. Al responsabile amministrativo può essere riconosciuto un compenso oltre al rimborso delle spese sostenute.
6. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità e l'amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenzialità ed efficacia. Non è ammessa la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma; eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal presente Statuto sono utilizzati interamente ed esclusivamente per perseguire gli scopi della Fondazione.
7. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

ART. 5

SOCI FONDATORI

1. Sono "Soci Fondatori" della Fondazione i seguenti soggetti: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Toscana, Comune di Pisa e Scuola Normale Superiore.
2. La qualifica di Socio Fondatore comporta adesione allo Statuto e a tutte le

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

3. La qualifica di Socio Fondatore non è, in alcun modo, trasmissibile.

ART. 6

ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Presidente;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Comitato Scientifico;
- d. il Revisore dei Conti.

2. Tutti i componenti degli organi durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Fatto salvo quanto disposto dai successivi artt. 11 e 12, con l'eccezione del Revisore dei Conti, tutte le cariche inerenti gli organi sono esercitate a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e opportunamente documentate.

ART. 7

PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione del Consiglio Direttivo della Scuola Normale Superiore all'interno di una rosa di quattro nominativi di personalità di alta qualificazione scientifica indicati dai quattro componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci Fondatori.

2. Il Presidente:

- a. la rappresentanza legale della Fondazione, anche in giudizio;
- b. rilascia, anche a terzi, procure speciali per determinati atti o categorie di atti;
- c. vigila sul buon andamento e sulla regolare gestione e amministrazione della Fondazione;
- d. cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- e. tiene i rapporti con i terzi;
- f. propone un programma triennale delle attività della Fondazione e le sue implementazioni annuali;
- g. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Scientifico, determinando le materie da trattare nelle riunioni;
- h. provvede a dare attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- i. formula la proposta del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e, dopo la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, li trasmette

ai Soci Fondatori;

- m. adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli per la ratifica al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COSTITUZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, compreso il Presidente. Quattro consiglieri sono nominati in numero di uno per ciascuno dei Soci Fondatori, il Presidente è individuato secondo quanto previsto all'art. 7, comma 1.
2. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di componente del Comitato Scientifico, di responsabile amministrativo e di Revisore dei Conti della Fondazione.
3. La sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione cessato dalla carica (per dimissioni o qualsiasi altra causa) compete al soggetto che lo ha nominato.

ART. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONI

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi e le finalità della Fondazione e assicurarne l'amministrazione ordinaria e straordinaria, fermi restano di poteri del Presidente disciplinati dal precedente art. 7.
2. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a. nominare tra i suoi membri e su proposta del Presidente un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
 - b. approvare le modifiche dello Statuto e gli eventuali regolamenti;
 - c. nominare, su proposta del Presidente, il responsabile amministrativo previsto dal comma 5 del precedente art. 4;
 - d. nominare, su proposta del Presidente, il Comitato Scientifico previsto dal successivo art. 11;
 - e. nominare, su proposta del Presidente, il Revisore dei Conti previsto dal successivo art. 12;
 - f. accettare le contribuzioni da parte di terzi, determinando la parte da destinare all'incremento del patrimonio;
 - g. approvare, su proposta del Presidente, il programma triennale e le sue implementazioni annuali, nonché il bilancio preventivo, anche su base pluriennale, entro il precedente mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro il successivo mese di aprile, disponendo in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, ovvero provvedendo alla copertura delle eventuali perdite di esercizio;
 - h. amministrare il patrimonio e le altre disponibilità economiche della

Fondazione, determinando la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;

- i. stipulare ogni accordo avente ad oggetto rapporti di lavoro e/o collaborazione e consulenza e determinarne il relativo trattamento economico;
- j. decidere l'estinzione della Fondazione, anche in conformità a quanto previsto dal successivo art. 13, e decidere forme e modalità della liquidazione;
- k. quant'altro non previsto dallo Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione può conferire, a uno o più dei suoi componenti, specifiche deleghe operative, previa indicazione dei relativi poteri. Possono essere oggetto di delega solo le funzioni di cui alle lettere h. e i. del precedente comma 2.

ART. 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta che questi ne ravvisi la necessità e comunque in conformità a quanto previsto dal comma 2. del precedente art. 9 per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. È inoltre convocato qualora almeno due consiglieri ne facciano richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare.

2. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviata ai recapiti dei componenti e del Revisore dei Conti di norma almeno sette giorni prima della riunione, anche tramite posta elettronica.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Le deliberazioni sono assunte, in maniera palese, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale la decisione cui accede il Presidente. Le modifiche dello Statuto e l'estinzione della Fondazione sono approvate con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica.

5. Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante la riunione.

6. È ammessa la possibilità di intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si trovano almeno il Presidente e il segretario verbalizzante la riunione.

7. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto alcun compenso tranne il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività svolte.

ART. 11

COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è formato da cinque componenti, compreso il Presidente della Fondazione.
2. Il Comitato Scientifico elabora le linee fondamentali e gli indirizzi didattici, scientifici e culturali della Fondazione.
3. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente tra alte personalità della comunità scientifica. Nel formulare la proposta, il Presidente sente il Rettore dell'Università di Pisa, il Direttore della Scuola Normale Superiore, il Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, il Presidente della Società Italiana di Storia della Scienza, il Presidente della Società Italiana per il Progresso delle Scienze.
4. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno, è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza degli intervenuti, in caso di parità di voti prevale la decisione cui accede il Presidente. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviata di norma almeno quattordici giorni prima della riunione, anche tramite posta elettronica.
5. Possono partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico, oltre ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Revisore di Conti, anche altri soggetti pubblici e privati, se espressamente invitati dal Presidente, il cui intervento sia ritenuto utile e/o funzionale per la trattazione degli argomenti in discussione.
6. Di ogni riunione del Comitato Scientifico è redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante la riunione, che può essere anche soggetto esterno al Comitato Scientifico.
7. È ammessa la possibilità di intervenire alle adunanze del Comitato Scientifico mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si trovano almeno il Presidente e il segretario verbalizzante la riunione.
8. Ai componenti del Comitato Scientifico non è riconosciuto alcun compenso tranne il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle adunanze.

ART. 12

REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina quale Revisore dei Conti un revisore contabile iscritto nel relativo Registro, designato dal Ministero vigilante.
2. Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione della Fondazione e sulla regolare tenuta

dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni per il Consiglio di Amministrazione sui documenti riguardanti il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

3. Il Revisore dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Al Revisore dei Conti può essere riconosciuto un compenso oltre al rimborso delle spese sostenute.

ART. 13

ESTINZIONE

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio è devoluto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e con il parere vincolante del Ministero vigilante, ad altri enti, pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe.

2. I beni affidati in uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ART. 14

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, vengono deferite a un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa, il quale provvede alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente e designa il Presidente del Collegio.

2. Il Collegio decide entro centoventi giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto e determina anche la ripartizione delle spese dell'Arbitrato tra le parti.

3. Al procedimento arbitrale si applicano le norme del regolamento previsto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa e dalla relativa Camera Arbitrale, nonché le disposizioni degli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile come modificati nel tempo.

4. Il Collegio ha sede a Pisa.

ART. 15

NORMA TRANSITORIA

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati entro il termine di tre mesi dall'approvazione del presente Statuto. Sino a quel momento rimane in carica il Commissario Straordinario nominato con Decreto Prefettizio di Pisa n. 206 del 5 gennaio 2012.

ART. 16

RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al D.Lgs. 419/99, alle disposizioni del codice civile e della normativa di settore vigente.
